



**ISTITUTO PER
IL CREDITO
SPORTIVO**

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

E

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO

[Handwritten signature]

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, P.I. 01405170588, con sede in Roma, Piazza Lauro de' Bosis 15, in persona del Presidente, Dott. Giovanni Malagò (di seguito per brevità "C.O.N.I.")

E

L'Istituto di Credito Sportivo, impresa bancaria ed ente pubblico economico, con sede legale in Roma, Via Giambattista Vico n. 5, costituito con legge 24 dicembre 1957 n. 1295, iscritto all'Albo delle banche autorizzate dalla Banca d'Italia, cod. fisc. e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Roma 00644160582, P.IVA n.00919631002, in persona del Presidente, Dott. Andrea Abodi (di seguito per brevità "I.C.S." o "Istituto") di seguito denominate congiuntamente anche le "Parti" e singolarmente anche la "Parte"

PREMESSE

VISTO il Regio decreto n. 302 del 2 febbraio 1939

VISTO il Decreto del Ministero degli interni 18.03.86 e s.m. e i.

VISTO l'art. 12, comma 2, lett. a) del D.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i., di riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I. attualmente in vigore, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n.1647 del 2 ottobre 2019 e con DPCM del 10 gennaio 2020;

VISTO il Decreto-legge n. 5 del 29 gennaio 2021, convertito senza modificazioni dalla Legge 24 marzo 2021, n.43, recante "*Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)*", ha sancito l'autonomia funzionale del C.O.N.I.;

VISTA la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che istituisce l'Istituto e s.m.i.;


VISTO lo Statuto dell'Istituto, ai sensi del quale l'I.C.S.:

- a) esercita il credito nel settore dello sport e la cultura, operando con ogni soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive, ricreative e di sviluppo dei beni e delle attività culturali,
- b) svolge, direttamente o indirettamente, attività di consulenza, anche tecnica, nel settore dello sport e della cultura, nonché qualsiasi altra attività consentita alle banche, nessuna esclusa.

- c) amministra, in gestione separata, fondi di titolarità statale individuati dalla legge e, in particolare, i Fondi Speciali di cui al titolo III dello Statuto dell'Istituto ("Fondi Speciali");
- e, più in generale,

CONSIDERATO

- a) gli incentivi riconosciuti dalla legge n. 38/2021 al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi, dei loro fruitori e degli spettatori, nonché di favorire tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non più adeguate alle loro esigenze funzionali, anche in chiave di sostenibilità ambientale;
- b) il ruolo e la mission istituzionale dell'I.C.S. nei termini di cui in Premessa;
- c) che rientrano tra le finalità istituzionali del C.O.N.I. la promozione della massima diffusione della pratica sportiva e la cura e gestione di attività connesse e strumentali al finanziamento dello sport;
- d) che è interesse del C.O.N.I. e dell'I.C.S., nel perseguimento delle reciproche finalità istituzionali, instaurare una collaborazione finalizzata a supportare e agevolare lo sviluppo di progetti e dei relativi investimenti finalizzati anche alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale sportivo;
- e) che, ai fini di cui sopra, le Parti ravvisano in particolare la necessità di cooperare per il migliore espletamento delle rispettive finalità e compiti istituzionali;
- f) che tali ambiti di cooperazione riguardano l'efficiente e trasparente svolgimento delle attività di rilascio del parere di verifica finale da parte di professionisti in possesso di comprovata e specifica competenza sull'impiantistica sportiva di cui al Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva di cui alla deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1470 del 3 luglio 2012 (di seguito, il "Regolamento"), propedeutico all'erogazione dei contributi a valere sui Fondi speciali gestiti da I.C.S., nonché di garantire l'accesso dell'I.C.S. al Sistema di Gestione dei Pareri con riferimento alle pratiche per le quali esiste una richiesta di finanziamento e/o di concessione di altri benefici finanziari, per garantire le relative necessarie verifiche da parte dell'Istituto
- g) che è altresì interesse del CONI e dell'I.C.S. cooperare per il monitoraggio del sistema sportivo impiantistico, strutturato e non, al fine di individuare le nuove tendenze, che potrà riguardare anche il fenomeno degli e-Sport e di progettazione diretta a garantire un servizio sportivo diffuso e di rete green, per le città e i territori, anche attivando processi di formazione integrata;



3_

- h) che le Parti vorrebbero rafforzare lo scambio di informazioni, conoscenze e comunicazioni tra di esse nei settori di interesse comune, al fine di consentire, attraverso strumenti appropriati, una cooperazione reciprocamente vantaggiosa e, più in generale, utile allo sviluppo del sistema sportivo italiano;
- i) che tale cooperazione sarà diretta anche al possibile sviluppo e implementazione dei Centri di Preparazione Olimpica del CONI, nonché a tutto il patrimonio dell'Ente;
- j) che il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (di seguito "Registro") è stato istituito dal CONI per il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (di seguito, rispettivamente, "ASD" e "SSD"), ai sensi dell'art. 5, c. 2, lett. c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n.242 e s.m.i. e che la Legge n. 289/02, art. 90, contiene disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica;
- k) che la Legge n.186/04, di conversione del D.L. 136/04, art. 7, commi 1 e 2, conferma il CONI quale organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche;
- l) che ICS, per rendere più rapida ed agevole l'istruttoria per l'erogazione dei finanziamenti in favore di ASD e SSD, ha chiesto al CONI la possibilità di accedere, in maniera rapida e semplificata, alla sezione pubblica del Registro, per determinati campi, tramite specifiche query;
- m) che CONI, nell'ambito della propria competenza statutaria finalizzata alla promozione della massima diffusione della pratica sportiva su tutto il territorio nazionale, in qualità di titolare del Registro, intende mettere a disposizione dell'Istituto l'accesso al Registro, limitatamente ai dati e alle informazioni appositamente individuati dalle Parti,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE E CONSIDERATA

1. Le Premesse e i Considerata costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 - FINALITÀ E OGGETTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, le Parti intendono instaurare, nel perseguimento delle reciproche finalità istituzionali e nell'ambito delle rispettive competenze attribuite loro per legge, una collaborazione in ambiti di comune interesse, al fine di supportare la crescita e lo sviluppo del sistema sportivo italiano, favorire la diffusione

della pratica sportiva e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale sportivo della Nazione.

In particolare, le Parti intendono:

- a. cooperare per facilitare le modalità di rilascio dei Pareri per la verifica finale dei lavori del C.O.N.I. attestanti la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, previsti dal Regolamento, attraverso un sistema che si avvalga di tecnici professionisti in possesso di comprovata e specifica competenza sull'impiantistica sportiva;
- b. collaborare per garantire l'accesso di I.C.S al Sistema di Gestione dei Pareri, al fine di consentire l'acquisizione, da parte di I.C.S., dei documenti, dati e informazioni necessarie per le analisi delle pratiche per cui esiste una richiesta di finanziamento e/o di concessione delle agevolazioni a valere sui Fondi Speciali;
- c. concordare le modalità di collaborazione tra ICS e il CONI per l'accesso, da parte di ICS, ad alcuni dati del Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, in maniera rapida e semplificata, per determinati campi, tramite specifiche query;
- d. collaborare per attuare il monitoraggio del sistema sportivo impiantistico, strutturato e non, al fine di individuare le nuove tendenze di progettazione dirette a garantire un servizio sportivo diffuso e di rete *green*, per le città e i territori, anche attivando processi di formazione integrata;
- e. esplorare e perseguire opportunità di cooperazione in progetti operativi e analitici che possano supportare il mondo dello sport e favorire lo svolgimento della pratica sportiva;
- f. facilitare lo scambio di conoscenze in merito alle loro operazioni, in conformità con le rispettive politiche e procedure;
- g. configurare e offrire servizi di consulenza relativi a specifiche aree di attività prioritariamente individuate dal C.O.N.I. e dall'I.C.S.;
- h. esplorare e perseguire opportunità di sviluppo di processi di formazione integrata dedicati a settori di rispettivo interesse e ritenuti prioritari dalle parti;
- i. collaborare in qualsiasi altro settore che possa essere anche successivamente individuato dalle Parti, funzionale a supportare il mondo dello sport nei suoi processi di crescita quali-quantitativa e favorire lo svolgimento della pratica sportiva a livello nazionale, con iniziative e attività prioritariamente dedicate ai territori dove emergano indicatori negativi sui temi oggetto del presente protocollo.

Art. 3 - ACCORDI ATTUATIVI

3.1 Per dare esecuzione al presente Protocollo d'intesa le Parti potranno stipulare specifici accordi attuativi (di seguito, gli "Accordi Attuativi") aventi a oggetto uno o più ambiti di cooperazione, come indicati al precedente art. 2.

3.2 Gli Accordi Attuativi, nel rispetto dello spirito e dei contenuti della presente Convenzione, conterranno la disciplina di dettaglio e la regolamentazione dei rapporti tra le Parti in relazione allo specifico ambito di cooperazione oggetto dell'Accordo Attuativo medesimo.

Art. 4 - DURATA, RECESSO E MODIFICHE DEL PROTOCOLLO

4.1 Il presente Protocollo d'intesa avrà efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di 4 anni, prorogabile previo successivo accordo scritto fra le Parti.

4.2 Ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte con almeno 3 mesi di preavviso.

4.3 Eventuali modificazioni al presente Protocollo d'intesa possono essere apportate sulla base di successive intese tra le Parti, formalizzate per iscritto.

Art. 5 - RISERVATEZZA

5.1 Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente nell'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo che per obbligo di legge, regolamento e/o richieste delle competenti autorità, o previo espresso consenso dell'altra Parte.

5.2 Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.

Art. 6 - UTILIZZO DEI MARCHI

6.1 Le Parti convengono che non è consentito in alcun modo l'utilizzo dei marchi e dei segni distintivi dell'altra Parte, senza preventiva autorizzazione scritta.

Art. 7 COMUNICAZIONI

7.1 Ciascuna Parte designa e nomina qui di seguito il proprio rappresentante incaricato dell'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Ciascuna delle Parti può designare, mediante comunicazione scritta all'altra Parte, persone diverse come contatti per specifici tipi di attività:


Per l'Istituto per il Credito Sportivo

All'attenzione del dott. Andrea Abodi

Titolo: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Indirizzo: Via Giambattista Vico 5, Roma

E-mail: presidenza@creditosportivo.it



Per il C.O.N.I.

All'attenzione del dott. Giovanni Malagò

Titolo: Presidente

Indirizzo: Piazza Lauro de' Bosis 15, Roma

E-mail: segreteriapresidente@coni.it

Art. 8 - PRIVACY

8.1 L'eventuale trattamento di dati personali derivanti dall'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa dovrà essere effettuato da ciascuna Parte esclusivamente per quanto espressamente previsto dal presente Protocollo d'intesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al D.lgs. 196/2003 (e ss.mm.ii.), al Regolamento (UE) 2016/679, nonché ad ogni ulteriore regolamentazione di settore vigente a livello nazionale ed europeo, tra cui i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ciascuna Parte, laddove vi fosse trattamento dei dati personali, è considerata autonoma titolare del trattamento nel rispetto delle citate disposizioni.

Art. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Per quanto non specificato nel presente Protocollo d'intesa si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

9.2 Il presente Protocollo d'intesa supera ogni precedente intesa tra le Parti avente il medesimo oggetto.

9.3 Il presente Protocollo d'intesa è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.


ART. 10 - FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie relative all'attuazione del presente Accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 8 Aprile 2022

Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Il Presidente
Giovanni Malagò



Istituto per il Credito Sportivo

Il Presidente
Andrea Abodi

